

**A.G.C. 20 – Assistenza Sanitaria – Settore Tecnico - Amministrativo Provinciale – Caserta – Decreto dirigenziale n. 67 del 18 giugno 2010 - COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA (CE) - SEDE FARMACEUTICA UNICA RURALE - TITOLARE SOCIETA' " FARMACIA SAN FRANCESCO DI COPPOLINO LEOPOLDO E BOCCIA ANTONELLA S.N.C. " TRASFERIMENTO LOCALI. - AUTORIZZAZIONE -**

**PREMESSO** che, con Decreto Dirigenziale nr. 41 SAN/STAP/CE del 02.04.2010, la società “ Farmacia San Francesco di Coppolino Leopoldo e Boccia Antonella s.n.c.”, è stata autorizzata a gestire, quale titolare, la sede farmaceutica unica della Pianta Organica del Comune di Piana di Monte Verna (CE) - , sita alla Via Campo Sportivo, nr. 8;

**VISTI:**

- l'istanza, prot. 508766 del 11.06.2010, del dott. Leopoldo Coppolino, con la quale viene chiesto, ai sensi e per gli effetti della L. 362/91, l'autorizzazione al trasferimento della predetta farmacia, nell'ambito della propria sede di appartenenza, dai locali siti in Via Campo Sportivo, nr.8, a quelli siti in Via Croce Cornieri, nr. 26 del Comune di Piana di Monte Verna – (CE );
- la certificazione rilasciata dal Comune di Piana di Monte Verna (CE), prot. nr. 208/R.A.10 del 10.05.2010, attestante che l'istanza di trasferimento è stata affissa all'Albo Pretorio dal 23.04.2010 al 08.05.2010, in riferimento a quanto disposto dall'art.1 della legge 362/91;
- il certificato rilasciato dal Comune di Piana di Monte Verna (CE), del 26.04.2010, con il quale si attesta che i locali situati in Via Croce Cornieri, nr.26, si trovano ad una distanza dagli altri esercizi farmaceutici non inferiore a mt. 200 e che il trasferimento richiesto avviene nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza;
- il certificato di igienicità per l'attività di “ Farmacia ” dei locali prescelti, rilasciato dell'A.S.L. CE Distretto 15 – U.O.P.C. di Chiazzo, prot. nr. 1003/UOPC del 11.06.2010;
- la certificazione rilasciata dall'A.S.L. CE – Servizio AA.GG. - prot. nr. 244 del 10.05.2010, attestante che l'istanza di trasferimento è stata affissa all'Albo Pretorio dal 22.04.2010 al 07.05.2010, così come disposto dall'art.1 della legge 362/91;
- la planimetria dei locali, siti in Piana di Monte Verna (CE) alla Via Croce Cornieri, n. 26 con destinazione d'uso, a firma del Tecnico Arch. Nicola Cannavale, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta al numero 1549;

**DATO ATTO** che la documentazione acquisita agli atti di questo Settore corrisponde a quella prescritta dalla normativa vigente ai fini del rilascio della richiesta autorizzazione;

**VISTA** la normativa vigente in materia;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 3466 del 03.06.2000;

**VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 04/SAN del 22.06.2000 del Coordinatore dell'A.G.C. n.20 Assistenza Sanitaria;

**DECRETA**

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- **di autorizzare** la società “ Farmacia San Francesco di Coppolino Leopoldo e Boccia Antonella s.n.c.”, titolare della sede farmaceutica rurale della Pianta Organica del Comune di Piana di Monte Verna (CE) – , a trasferire l'esercizio farmaceutico, nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione, dai locali di Via Campo Sportivo nr. 8, a quelli siti in Via Croce Cornieri nr. 26, dello stesso Comune, previa effettuazione, con esito favorevole, dell'ispezione di cui all'art. 111 del R.D. nr. 1265 del 27.07.1934, tesa ad accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e la quantità dei medicinali siano regolari e tali da offrire ampia garanzia per un servizio ottimale;
  
- **di trasmettere** copia del presente provvedimento:
  - all'A.G.C. Assistenza Sanitaria Area 20;
  - al B.U.R.C., per la pubblicazione.

Il Dirigente del Settore  
*Dott. Felice D'Andrea*